



CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO INFORMATICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO FISSE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – CIG 6796101FF2 TRA l'Agencia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona della dott.ssa Stefania Cuccagna, nata a Foligno (PG) il 31/12/1974, in qualità di Dirigente del Settore Risorse Strumentali e Finanziarie dell'Agencia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con Determina DG n. 1278 del 21/09/2016 E la la DAGATEL S.r.l., con sede legale in Roma, via Fosso dell'Osa n. 508 - 00132, Codice Fiscale e Partita IVA 08929831009, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Nando Galtelli, nato ad Arcevia (AN) il 07/08/1947, elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede legale della predetta società.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
- *AIFA*, indica l'Agencia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Fornitore contraente e/o Aggudicatario*, indica la Dagatel S.r.l., come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio di presidio tecnico informatico delle postazioni di lavoro fisse dell'*AIFA* - CIG 6796101FF2, e contraente del presente *Contratto*;
- *Parte*, indica a seconda dei casi l'*AIFA* o l'*Aggudicatario*;
- *Parti*, indica congiuntamente l'*AIFA* e l'*Aggudicatario*;



- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. STDG-91660/P del 09/09/2016 e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente *Contratto*;
 - *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla *Lettera d'invito*;
 - *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal *Fornitore* nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente *Contratto*;
 - *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal *Fornitore* nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente *Contratto*;
 - *Servizi*, indica l'oggetto del presente *Contratto* di cui all'art. 2;
 - *DUVRI* indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti firmato dall'AIFA in data 09/09/2016 e dal *Fornitore* in data 19/09/2016;
 - *DVR* indica il Documento di Valutazione dei Rischi del *Fornitore* del 28/05/2013, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente;
 - *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dal *Fornitore* in merito alla procedura in argomento;
 - *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria ovvero *indicare* assicurativa n. 56325265 emessa da unipolSai Assicurazioni S.p.A. il 29/09/2016 di un importo pari ad € 19.000,00 (diciannovemila/00);
 - *Polizza Assicurativa* n. 763624621 emessa da UniopolSai Assicurazioni S.p.A. il 29/07/2016;
 - n. 6 *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la dichiarazione/i, firmata/e dal *Fornitore* e dai propri incaricati in merito alla procedura in argomento;
- b) l'AIFA, con determina DG n. 1185 del 09/09/2016 ha indetto una procedura di gara tramite RdO per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi



dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., del servizio di presidio tecnico informatico delle postazioni di lavoro fisse dell'AIFA - CIG 6796101FF2, per un importo complessivo a base d'asta di euro 200.0000,00 (duecentomila/00), oltre IVA, avviata con Lettera di invito num. prot. STDG-91660/P del 09/09/2016;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'Aggiudicatario è risultata quella "economicamente più vantaggiosa";

d) con determina RSF n. 174 del 29/09/2016 è stato autorizzato l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore della società DAGATEL S.r.l. per il servizio in argomento;

e) con nota num. prot. ANGP-99059/P del 29/09/2016, l'aggiudicazione veniva regolarmente notificata alla Dagatel S.r.l. secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.Pa.;

f) l'Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* *nonchè* le Condizioni Generali di Contratto relative a prestazione di servizi per



l'informatica e le Telecomunicazioni (Allegato 4 al Bando MePA "ICT 2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui al Bando MePA "ICT 2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni", (Allegato 4 – Condizioni Generali di Contratto relative a prestazione di servizi per l'informatica e le Telecomunicazioni) e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali Allegato 2 –Capitolato Tecnico, Servizi; Allegato 8 - Regole del Sistema di E-Procurement della PA; Allegato 9 - Patto di integrità) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA "ICT 2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al contratto sarà, inoltre, applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Aggiudicatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto



1. Con il presente Contratto l'AIFA affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione dei Servizi di presidio tecnico delle postazioni di lavoro della medesima, da espletarsi presso la sede dell'Agenzia attualmente ubicata alla Via del Tritone nn. 181 e 169 ovvero presso altra sede sempre all'interno del Comune di Roma che dovesse essere in futuro assegnata all'AIFA, a mezzo di n. 4 FTE (Full Time Equivalent).

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti al successivo Art. 17, nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente Contratto le seguenti forniture e/o servizi migliorativi, offerti in sede di gara dal Fornitore contraente al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA:

- fornitura ed installazione di n. 6 dispositivi GOOGLE Chromecast per la visualizzazione su TV in HD, solo con l'utilizzo della rete WiFi di immagini, video e presentazione da PC, Tablet e smartphone da posizione presso le sale riunioni;

- svolgere un helpdesk di primo livello per tutti gli utenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

- nel caso l'Agenzia Italiana del Farmaco dovesse svolgere eventi o convegni all'esterno delle sedi di Via del Tritone 181 e 169, garantire l'assistenza ed l'allestimento del materiale informatico (PC, Notebook, Stampanti) per un totale di altri 10 giornate festive e non festive su richiesta dell'amministrazione;

- gestione del magazzino e gestione dell'inventariato informatico, inoltre etichettatura di tutti i beni informatici;

- ove richiesto, aggiornamento di tutte le postazioni di lavoro che ancora che



possiedono il sistema operativo XP a Windows 7;

- nel caso di un elevato numero di apertura ticket ed in casi di emergenza,

assicurare il presidio tecnico dalle 8.00 alle 18.00 senza orario di pausa e nel caso

fosse necessario anche fuori le ore di presidio per una durata di 40 ore complessive;

- assistenza in remoto delle postazioni di lavoro in mobilità che sono attive fuori

dalle sedi dell'AIFA;

- migrazione sistema antivirus (da Kaspersky Endpoint Security 10 a Trend Micro

Office Scan 11 o SentinelOne);

- amministrazione del sistema antivirus Trend Micro Office Scan e SentinelOne

Management Console;

- configurazione hardware, installazione e manutenzione dei software di sicurezza

Trend Micro e SentinelOne;

- implementazione, configurazione e gestione del Generatore di dataset XML per

l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici AVCP;

- supporto nell'implementazione di funzionalità aggiuntive relativamente

all'applicativo interno realizzato per la gestione dell'Asset Informatico;

- supporto sistemistico in ambito Microsoft Active Directory;

- supporto nella gestione e manutenzione dell'infrastruttura server in sede.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA

rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente

complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata dal 03/10/2016 al 06/10/2017,

salvo diversa determinazione dell'AIFA e, comunque, fino al completo

adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.



2. A far data dalla scadenza del presente *Contratto*, ovvero dalla risoluzione o scioglimento del medesimo, intervenuti per qualsiasi ragione o causa, il *Fornitore contraente*, si impegna ad affiancare, con proprio personale, gli eventuali soggetti terzi designati dall'*AIFA*, all'esito delle procedure di aggiudicazione previste per legge, per l'espletamento degli stessi *Servizi* oggetto del presente *Contratto*. Le *Parti* convengono che l'affiancamento di cui al presente comma, il cui corrispettivo è già compreso nell'importo di cui all'art. 4, dovrà essere assicurato per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni.

3. E' facoltà dell'*AIFA* disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

4. Viene espressamente prevista la facoltà dell'*AIFA* di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* e per l'intera durata dello stesso dal 3/10/2016 al 6/10/2017 è pari a euro 190.000,00 (centonovantamila/00) oltre IVA, da corrispondersi in n. 12 (dodici) ratei, ciascuno pari a euro 15.833,33 (quindicimilaottocentotrentatre/33) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura.

Nella fattura dovrà essere indicato il rateo cui si riferisce la medesima ad es. la prima fattura riporterà la dicitura "rateo n. 1" e l'ultima "rateo n. 12".

Le fatture verranno emesse dal *Fornitore* con cadenza mensile posticipata rispetto



al periodo in cui il servizio è stato reso.

Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Aggiudicatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. In caso di variazioni in aumento o diminuzione dei *Servizi* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il corrispettivo di cui al presente articolo dovrà restare fisso ed invariato.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché al rilascio del certificato di verifica di conformità e/o il rilascio a cura del RUP del



certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016

e del certificato di pagamento di cui all'art. 102, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011,

sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del

corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia;

nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di

diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale

dovrà necessariamente recare il relativo CIG, essere intestata a: Agenzia Italiana del

Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 - 00187, C.F. n.

97345810580 - P.I. n. 08703841000.

Come precisato delle circolari n. 1/E del 9 febbraio e 15/E del 13 aprile emesse

dall'Agenzia delle Entrate, l'AIFA non è soggetta all'applicazione dell'art. 17 ter del

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split

payment)".

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il Codice Univoco

Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo

riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli

standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro

30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto

corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente

indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata

dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010




nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'Aggiudicatario si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

11. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente Contratto il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Contratto.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Aggiudicatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il



totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente Contratto. Restano ad esclusivo carico del Fornitore contraente gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il Fornitore contraente si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto.

3. Il Fornitore contraente si impegna a svolgere i Servizi con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente Contratto.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il Fornitore contraente si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei Servizi. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei Servizi.



4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale e dal Settore ICT dell'*AIFA*, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'*AIFA*, di cui al successivo art. 6 comma 1.


7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'*AIFA* il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Aggiudicatario*.

8. Quale clausola sociale e condizione particolare per l'esecuzione del *Contratto*, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore contraente* si impegna a garantire l'assunzione del personale "titolare" già operante presso l'*AIFA* e attualmente impiegato nello svolgimento dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto*.

Art. 6 – Responsabili Coordinatori

1. *AIFA* nomina quale proprio Responsabile coordinatore, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione dei *Servizi*, il dott. Francesco Saverio Sesti.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. Daniele Galtelli il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore


privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i Servizi, gestire e coordinare la
corretta esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore contraente.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del Contratto dovrà avvenire nel
rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e
comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente
Contratto.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'Aggiudicatario rilevi un potenziale pericolo per
la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con
conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato
avviso.

3. L'Aggiudicatario è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di
danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'AIFA, qualora tali richieste risultino
causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di
sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili
all'Aggiudicatario.

4. I Servizi oggetto del presente Contratto rientrano nel campo di applicazione del
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di disporre
affinché nell'esecuzione dei Servizi oggetto dell'appalto vengano rispettate le
misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L'Aggiudicatario dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei
principi di cui sopra. All'atto della stipula l'Aggiudicatario produce il Documento di



Valutazione dei Rischi (DVR), citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, relativo ai

Servizi e alle attività descritte nel *Contratto*. Acquisito il suddetto documento, l'*AIFA*

ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei *Servizi*, l'integrazione e/o l'adeguamento

dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che


l'*Aggiudicatario* rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del

documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'*Aggiudicatario* avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'*Aggiudicatario*:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul



lavoro notturno;

- Informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze - DUVRI, citato nelle Premesse al presente Contratto, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del Contratto e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei Servizi si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI con l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente Contratto di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AIFA, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI e dell'annesso Addendum. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il Fornitore contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei Servizi o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.



2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.


3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 9 – Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.



2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di € 19.000,00 (diciannovemila/00), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente Contratto, come citata nelle Premesse del presente Contratto.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 10 – Penali

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella *Lettera di Invito* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'Aggiudicatario le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 100,00 euro per ogni ora lavorativa di ritardo sullo specifico intervento;

- 500,00 euro per ogni settimana lavorativa dove la presenza media degli FTE sia



risultata inferiore alle 4 unità;


- 1.000,00 euro per ogni sostituzione del personale non autorizzata, con obbligo di presentare una candidatura alternativa entro 2 giorni lavorativi. Nel caso questo non si verifichi, l'evento sarà considerato colpa grave e gestito mediante le clausole di recesso del contratto, anche valutando un maggior danno per l'AIFA.

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto relative a prestazione di servizi per l'informatica e le Telecomunicazioni (Allegato 4 al Bando MePA "ICT 2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni").

3. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a



decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) L'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore



delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

2. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.


3. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

1. L'AIFA avrà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* o del credito ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di


legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* www.agenziafarmaco.gov.it, alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento



potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'Aggiudicatario, nessuna esclusa.

6. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto potrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA.

9. L'Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'AIFA.



Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio

1. Il servizio di Presidio fisso:

I Servizi oggetto del presente *Contratto* saranno assicurati dal *Fornitore Contraente* con risorse di adeguato profilo professionale ed esperienza in proposito e con una buona conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta, utilizzando idonea strumentazione, a carico dello stesso e preventivamente approvata dall'AIFA.

I servizi saranno erogati dal *Fornitore Contraente* impiegando minimo n. 4 FTE (Full Time Equivalent) dedicato.

Relativamente all'individuazione di dette risorse, all'atto della stipula del presente *Contratto*, l'AIFA valuterà le candidature proposte in merito dal *Fornitore Contraente*.

L'AIFA si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del *Contratto*, di escludere le risorse eventualmente ritenute non idonee e di richiederne la tempestiva sostituzione.

L'*Aggiudicatario* si impegna a garantire la presenza costante del servizio di presidio presso la sede dell'AIFA. In ogni caso di assenza del personale addetto al Servizio, adibito a sede dell'AIFA (ad es per ferie, malattia, turnover, ecc) l'*Aggiudicatario* provvederà alla sua immediata e tempestiva sostituzione - subordinata al previo gradimento da parte dell'AIFA - con altra risorsa in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

Il Responsabile Coordinatore nominato dal *Fornitore contraente* concorderà con l'AIFA il periodo in cui poter usufruire del proprio periodo di ferie estive, le quali dovranno coincidere con i periodi di minore attività dell'AIFA.

Presso la *Sede* dell'AIFA, non potranno operare risorse diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo.



2. Orario del presidio:

Il presidio sarà effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Tramite opportuna turnazione, dovrà essere garantita l'operatività anche durante la pausa pranzo. Sono escluse le festività nazionali e locali del Comune di Roma.

Su richiesta di AIFA, in particolari circostanze di carattere istituzionale, gli orari di inizio e fine del servizio di presidio potranno essere rispettivamente anticipati o ritardati e il servizio potrebbe essere svolto in sedi differenti ma sempre all'interno del Comune di Roma senza oneri aggiuntivi.

A tal proposito AIFA potrà anche richiedere, previa comunicazione e senza ulteriori oneri, prestazioni nell'orario dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 anche in giorni festivi, per un massimo di 5 (cinque) giornate. Ulteriori giornate saranno quotate separatamente di volta in volta fermo restando che non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, a propria insindacabile scelta, ad altra Ditta specializzata debitamente selezionata.

3. Presidio tecnico in situazione di emergenza:

In caso di eventuali emergenze anche connesse a pandemie o altre situazioni di allerta sanitaria nazionale e internazionale sarà garantita, presso la sede AIFA, comunque sorvegliata, la continuità del servizio in modo da coprire le 24 ore, prevedendo la presenza di una persona secondo il seguente orario:

- Dalle 18.00 alle 9.00 dal lunedì al venerdì;
- Dalle 0.00 alle 24.00 per il sabato e i giorni di festività nazionale e locale del Comune di Roma.

Il suddetto presidio straordinario dovrà essere attivato e cessato mediante un'esplicita richiesta formale da parte dell'Agenzia.

Il suddetto servizio deve essere quotate separatamente di volta in volta fermo

restando che non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, a propria insindacabile scelta, ad altra Ditta specializzata debitamente selezionata.

Art. 18 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 19 - Imposta di bollo

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

2. L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@aifa.mailcert.it di copia del presente Contratto con l'applicazione delle marche da bollo dovute, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto:

"Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____, Fornitore _____" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente Contratto si compone di una Premessa e di 19 (diciannove) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dall'Aggiudicatario. Esso è redatto su 33 (trentatre) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'Aggiudicatario.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco
(Stefania Cuccagna)

Dagatel S.r.l.
(Nando Galtelli)



C.F.: CCCSFN74T71D653Y

C.F.: GLTNND47M07A366Z

Certificatore: ArubaPEC SpA NG CA 3

Certificatore: Postecom CA3

Codice identificativo: 15959067

Codice identificativo: 0612561

Validità: dal 26/09/2016 al 26/09/2019

Validità: dal 23/07/2015 al 23/07/2018

Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

Il sottoscritto Nando Galtelli in qualità di rappresentante legale p.t. dell'Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

ll
17/11/15

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale
utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio

Art. 18 - Foro competente

Art. 19 - Imposta di bollo

Dagatel S.r.l.

(Nando Galtelli)

C.F.: GLTNND47M07A366Z

Certificatore: Postecom CA3

Codice identificativo: 0612561

Validità: dal 23/07/2015 al 23/07/2018



E' copia conforme all'originale
composta di n. 33 fogli.
Il presente documento è stato
firmato digitalmente in data
30.07.2016
Roma li 30.07.2016

IL FUNZIONARIO
Carlo Neri

1950

1950